



Presidente

Omissis

Oggetto

Processo di implementazione, in ambito Difesa, del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Adattamenti delle modalità applicative alle peculiari prerogative della Difesa

Con riferimento alla nota assunta al protocollo dell'Autorità n. 44354 del 09.06.2023 con cui [omissis] ha sottoposto alla scrivente Autorità alcune proposte applicative volte a delineare delle indicazioni che lo stesso [omissis] vorrebbe fornire ai fini dell'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti della [omissis], alla luce delle peculiarità ordinarie, organizzative e funzionali che informano l'ordinamento e l'operato dell'Amministrazione stessa, si rappresenta che il contenuto dell'annesso allegato alla nota è conforme a quanto previsto all'interno del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché alle indicazioni fornite dall'Autorità all'interno delle FAQ per la compilazione del modulo di qualificazione.

Nel dettaglio:

a) *Esclusioni dal sistema di qualificazione*

In relazione ai contratti aggiudicati nei settori della Difesa e sicurezza ai quali il Codice dei contratti non si applica ai sensi degli artt. 136 ss. del d.lgs. n. 36/2023, si conferma la possibilità per le Stazioni appaltanti della Difesa operanti in tali ambiti di continuare a porre in essere le relative procedure a prescindere dalla qualificazione.

b) *Requisito della "Presenza di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali" (di cui all'allegato al Codice n. 11.4: art. 4 co.2 - Tabella A, art. 6 co.2 - tabella B e Tabella C)*

b1) In relazione ai criteri da applicarsi per il soddisfacimento del requisito in esame [omissis] evidenzia che per la particolare struttura organizzativa si verifica spesso una "scissione" delle diverse fasi delle procedure di appalto, che talvolta sono altresì incardinate presso distinte articolazioni dell'Amministrazione funzionalmente collegate alla Stazione appaltante.

Come affermato da [omissis] potrà essere considerato tutto il personale impiegato a vario titolo nelle diverse fasi endo-procedimentali in cui la procedura di appalto si articola, ivi inclusi i dipendenti di Enti funzionalmente collegati alla Stazione appaltante che richiede la qualificazione qualora gli stessi siano

impiegati stabilmente e non occasionalmente nello svolgimento di compiti inerenti a una o più delle diverse fasi della procedura di appalto.

Troverà sul punto applicazione quanto già chiarito con la FAQ n. 14 che prevede che “il dipendente può essere conteggiato nella “Struttura organizzativa stabile” se almeno il 50% dell’attività lavorativa è svolta per l’esperimento delle funzioni delle diverse fasi della procedura di appalto (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione)”.

Nel caso in cui il dipendente sia impiegato presso più Enti funzionalmente collegati, non consentendo il sistema l’inserimento di personale “pro quota”, il dipendente potrà essere considerato ai fini della qualificazione della Stazione appaltante presso la quale lo stesso presta la propria attività nella misura superiore alla percentuale sopra indicata.

Il relativo accertamento è rimesso alla valutazione della Stazione appaltante sulla base del tipo di organizzazione della propria struttura e di alcuni indici tra cui, a titolo meramente esemplificativo, i carichi di lavoro gravanti su ciascuna articolazione, il conferimento e la natura di eventuali incarichi affidati, la ripartizione delle ore lavorate.

b2) In relazione ai titoli di studio e professionali da considerare quali indicatori relativi al possesso del requisito in esame, si ritiene che possa trovare accoglimento la richiesta dell’[omissis] attribuendosi rilevanza anche ai titoli di studio conseguiti ed all’esperienza tecnica di settore maturata dal personale militare nell’ambito dei percorsi formativi interni all’[omissis].

b3) In relazione alla indicazione del personale dirigente/appartenente alle Aree funzionali, si ritiene di accogliere la richiesta dell’[omissis] di computare ai fini della qualificazione gli Ufficiali Superiori nella corrispondente qualifica di dirigente, gli ufficiali inferiori unitamente ai sottufficiali, ruolo marescialli, nella qualifica di funzionari, e le restanti categorie nella qualifica di impiegati.

c) *Requisito del “Sistema di formazione ed aggiornamento del personale” (di cui all’Allegato al Codice n. II.4: art. 4 co. 2-Tabella A, art. 6 co. 2-Tabella B e Tabella C)*

In relazione al requisito in esame, si ritiene di accogliere la richiesta dell’[omissis] di computare ai fini della qualificazione gli specifici percorsi di formazione interna previsti per il personale militare purché gli stessi siano specificatamente attinenti alla materia della contrattualistica pubblica. Nel dettaglio, ai fini della qualificazione del tipo di formazione, si rinvia a quanto indicato nelle FAQ nn. 21, 22, 23 e 24.

d) *Requisito relativo “al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio” (di cui all’allegato al Codice n. II.4: art. 4 co. 2- Tabella A, art. 6 co. 2-Tabella B e Tabella C)*

d1) In relazione al requisito afferente al numero delle gare svolte, si ritiene di non poter accogliere la richiesta dell’[omissis] di valorizzare le procedure poste in essere in regime di esclusione non alimentando le stesse le Banche dati detenute e gestite da ANAC.

d2) In relazione a quanto rappresentato dalla [omissis] circa la riorganizzazione degli Enti della Difesa e la istituzione di nuovi Enti, i quali necessitano di essere qualificati ad un adeguato livello pur in assenza requisito “storico” delle “gare/procedure svolte negli ultimi 5 anni”, si ritiene di potere accogliere la richiesta relativa alla possibilità per le Stazioni appaltanti di avvalersi dei requisiti maturati, in termini di gare svolte, da parte degli Enti “pregressi” dalle stesse assorbiti. Nel caso di Stazioni appaltanti di nuova istituzione sarà valutata caso per caso la possibilità di applicare il regime della “qualificazione con riserva” ai sensi dell’art. 63 comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta ferma la impossibilità di conteggiare una stessa gara sia per la qualificazione dell'ente "pregresso" qualora lo stesso continui a operare e sia per l'Ente "derivato".

e) *Requisito relativo all'adempimento, per i lavori, agli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (di cui all'Allegato al Codice n. 11.4: art. 6 co.2-Tabella B)*

In merito alle opere destinate alla difesa nazionale di cui agli articoli 231 e 233 del Codice dell'ordinamento militare che sono escluse dall'ambito di applicazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 229/2011, qualora per le stesse sia prevista la comunicazione ad Anac ma non quella a BDAP, l'Autorità attribuirà un punteggio fisso.

*Il Presidente
Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente